

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/102

Decreto n° 919/AMB del 19/05/2015

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di Aviano (PN).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 (Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento);

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della

delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20, della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28, della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19, della legge regionale 17/2006);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la domanda del 5 dicembre 2014, presentata dalla FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14 (di seguito indicata come Gestore), identificata dal codice fiscale 01757100936, acquisita dal Servizio competente il 9 dicembre 2014, con protocollo n. 32890, per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa all'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14;

Vista la nota prot. n. 34008 del 22 dicembre 2014, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori al Comune di Aviano, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la documentazione allegata;
- 2) ha convocato, per il giorno 26 febbraio 2015, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 34249 del 23 dicembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 19 dicembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Aviano n. 20 del 2 febbraio 2015 e l'Allegata Relazione istruttoria, acquisita dal Servizio competente in data 26 febbraio 2015, con protocollo n. 6319, con la quale sono state individuate le prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, è stato dichiarato compatibile con lo strumento urbanistico vigente l'intervento in argomento ed è stato espresso parere favorevole allo scarico idrico, tenuto conto che il pozzo perdente è stato sostituito dalla sub-irrigazione;

Vista la nota prot. n. 11760 del 19 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 20 febbraio 2015, con protocollo n. 4619, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 11101 del 23 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto integrazioni in merito agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 6118 del 25 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA - Dipartimento provinciale di Pordenone, ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni;

Visto che con nota del 24 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, il Gestore ha inviato una relazione integrativa della Relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, una planimetria dell'installazione e i contratti di fornitura a ditte esterne, degli effluenti zootecnici, per la produzione di energia elettrica;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 26 febbraio 2015 della Conferenza di servizi, convocata con nota protocollo n. 34008 del 22 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 6645 del 12 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA FVG ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Aviano ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, quindi, dover prescrivere al Gestore che, in caso di esito positivo della succitata procedura, deve trasmettere la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Visto che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006

il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

DECRETA

La FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14, identificata dal codice fiscale 01757100936, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sita nel Comune di Aviano (PN), via Giuseppe Ellero, 14, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore, per l'esercizio dell'installazione, deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'installazione, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.
4. In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Il Gestore comunica alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi

dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3 al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Friulovo S.r.l. Società Agricola, al Comune di Aviano, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone,

all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l' impianto IPPC in esame si trova nella fascia pedemontana della Provincia di Pordenone, a Nord del Capoluogo Provinciale.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC del Comune di Aviano classifica l' area dell' allevamento come zona omogenea E.5 di prevalente interesse agricolo. Trattasi di zone non inserite in zonizzazione acustica e non servite da pubblico impianto di fognatura.

Catastalmente il lotto edificatorio dell' allevamento è rilevabile in Comune di Aviano al foglio 65, mappali 89 – 337 - 339 – 344 – 353 – 400 su cui sono edificati n. 02 capannoni.

Ciclo produttivo

L'impianto ricade nella categoria di attività industriali identificata al punto 6.6 lettera a) dell' allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/2006, allevamento di pollame con più di 40.000 posti.

Trattasi di allevamento di galline ovaiole con capacità di 127.800 capi.

L' organizzazione produttiva

L' allevamento delle galline è caratterizzato da cicli produttivi di 15 mesi sviluppatosi con le seguenti cadenze temporali:

- a) accasamento delle pollastre dell' età di gg. 120 circa (peso medio variabile a seconda della razza e comunque ricompreso tra kg. 1.5 – 1.6);
- b) inizio deposizione all' età di gg. 130-135;
- c) picco di deposizione (93 %) all' età di gg. 175-180 ;
- d) durata della deposizione: circa gg. 420 dall' accasamento.
- e) invio al macello delle galline (circa 2 settimane)
- f) pulizia, disinfezione dell' allevamento e vuoto sanitario.

La deposizione avviene in gabbia, progettata per assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di benessere delle galline ovaiole (Dir. (99/74/CE).

La raccolta delle uova è automatica, a mezzo di nastro trasportatore che convoglia le uova di ogni batteria di deposizione al nastro collettore principale (a servizio di entrambe le unità di allevamento) e di qui al locale di selezione e confezionamento. Le uova vengono ritirate ogni giorno da automezzi specializzati ed attrezzati a tale tipo di trasporto, per essere recapitate al centro di lavorazione uova ed essere immesse sul mercato come prodotto tal quale selezionato, ovvero come prodotto lavorato (albume, tuorlo, misto) destinato all' industria alimentare ed alla pasticceria.

Sistema di alimentazione

L' alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati forniti da primaria Ditta nazionale produttrice di mangimi, anch' essa partecipe della filiera produttiva.

Essi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro ciclo produttivo con l' obiettivo di consentire

- le esigenze della crescita corporea e dell' avvio alla deposizione;
- la deposizione in funzione del peso dell' uovo evitando l' ingrassamento dei capi allevati.

I mangimi vengono forniti sotto forma di sbriciolati e/o sfinati per consentire, a seconda del momento produttivo, di incentivare ovvero ridurre il consumo.

La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa.

L' impianto di alimentazione consta di una serie di carrelli provvisti di un numero di tramogge corrispondente ai piani della fila con fessura di scarico posizionata sulle rispettive mangiatoie lineari.

Il carico dei carrelli avviene direttamente dai silos di mangime previo passaggio su un sistema di pesatura che garantisce il carico di quantità esatte di mangime fila per fila.

La quantità di mangime in distribuzione viene graduata mediante sistema meccanico di innalzamento della bocca di distribuzione rispetto al fondo della mangiatoia.

Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine ciclo l'impianto viene verificato nella sua integrità.

Sistema di abbeveraggio

L'acqua è potabile e viene fornita dall'acquedotto per il consumo umano e da un pozzo aziendale per il consumo zootecnico. L'acqua per uso zootecnico viene captata a mezzo di un autoclave posizionata nella centrale di distribuzione idrica e distribuita nelle condutture dell'allevamento. L'acqua viene erogata all'allevamento attraverso linee di abbeverata costituite da tubature di alimentazione degli abbeveratoi a goccia con dispositivo antispreco, e dotate di sistema di controllo centralizzato di funzionalità. Ogni gabbia è provvista di 12 abbeveratoi nel capannone 1 e di 6 per gabbia nel capannone.

Il controllo del funzionamento è quotidiano ed ad ogni fine ciclo l'impianto viene svuotato e disincrostatato.

Energia

La fornitura dell'energia elettrica viene effettuata da Ente esterno mediante allacciamento alla rete; l'azienda di per sé non ha impianti di produzione di energia elettrica se non quelli di emergenza (generatori).

Il fabbisogno di energia elettrica va essenzialmente riferito al funzionamento degli impianti di illuminazione, riscaldamento dell'abitazione del custode e della zona servizi del magazzino di lavorazione delle uova, e, soprattutto, di ventilazione, con punte massime di consumo verificabili in concomitanza con la fase finale dei cicli di allevamento realizzati nel periodo estivo.

Materie ausiliarie

Trattasi dei disinfettanti, disincrostanti e disinfestanti (derattizzanti ed insetticidi) acquistati rispettivamente da concessionarie di prodotti igienico-sanitari per la zootecnica.

In particolare il piano di derattizzazione / disinfestazione viene effettuato da ditta specializzata secondo un programma di interventi prestabilito. In allevamento non vengono utilizzati medicinali.

In quanto agli imballaggi, i prodotti utilizzati vengono consegnati in contenitori di plastica, se liquidi, ovvero in confezioni impermeabilizzate di carta se solidi o polverulenti.

Sistema di climatizzazione

Impianto ventilazione

Il sistema di ventilazione attualmente previsto è il seguente:

Capannone 1

Questa unità di allevamento è dotata di ventilazione trasversale realizzata con 17 ventilatori posizionati sul lato sinistro in corrispondenza dell'impalco basale delle gabbie ed ulteriori 4 ventilatori posizionati in corrispondenza dell'impalco superiore;

In corrispondenza della presa d'aria il capannone è dotato di impianto di raffrescamento per nebulizzazione.

La portata nominale di ogni singolo ventilatore è di mc. 36.000/h.

Capannone 2

In questo capannone, trattandosi di allevamento strutturalmente disposto su due livelli, la ventilazione viene assicurata da 26 ventilatori posizionati sulla testata Nord dell'edificio in corrispondenza del piano terra e di 16 posizionati all' primo piano.

La portata nominale di ogni singolo ventilatore è di mc. 36.000/h

Il pescaggio dell'aria viene assicurato da apertura dotata di cooling di raffreddamento posizionata sulla testata opposta.

Per quanto concerne le caratteristiche di funzionamento, le unità di allevamento sono dotate di proprio quadro di regolazione della velocità di ventilazione, il cui funzionamento dipende dalle rilevazioni di T°c ed UR rilevate dalle sonde inserite in ciascun capannone. La velocità dei ventilatori è graduata e scalare, essendo previsto sia il funzionamento scagionato dei ventilatori ovvero, una volta attivati, il funzionamento, a gradini, da un minimo ad un massimo di 5 velocità programmate.

L' allevamento è dotato di gruppo elettrogeno di soccorso, a motore ad innesto automatico di potenza pari a 200 kW.

Impianto di riscaldamento

La tipologia di allevamento, relativa a soggetti oramai adulti già dal momento dell' accasamento, non prevede l' installazione di impianti di riscaldamento (per contro regolarmente installati nell' abitazione del custode e nella zona uffici del magazzino di lavorazione uova).

L'azione stessa dell'impianto di ventilazione, prevedendo l'estrazione dell'aria con presa dall'alto, determina il recupero di calore dal sottotetto consentendo il mantenimento della temperatura ambiente minima nell'intervallo di 16 – 18° C, considerato quale limite inferiore delle condizioni di benessere nella fase di deposizione.

Il controllo del funzionamento, regolato dalla presenza di sonde termostatiche, è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera riferite all'impianto sono costituite dai seguenti fattori:

Fattore di emissione NH₃:

L'ammoniaca è il principale inquinante emesso dagli allevamenti avicoli, e l'emissione è considerata suddivisa in tre fasi: fase di ricovero/stabulazione dei capi allevati (da cui deriva la maggior parte di NH₃), fase di stoccaggio della lettiera esausta e fase di spandimento degli effluenti. Per ognuna di queste fasi è considerata una diversa percentuale di abbattimento.

Fattore di emissione CH₄

L'emissione di metano è riferita alla fase di stoccaggio e a quella di spandimento, ripartendo quindi il coefficiente in queste due fasi.

Fattore di emissione N₂O

Anche il protossido di azoto è emesso sia nella fase di stoccaggio che in quella di spandimento, ed è il risultato della combinazione di processi aerobici ed anaerobici; il coefficiente è anche qui ripartito in queste due fasi.

Infine, l'emissione di polveri sottili PM₁₀.

Nel caso in esame:

- a) Le emissioni provenienti dalla fase di ricovero dei capi sono di tipo diffuso ed avvengono tramite l'estrazione forzata dell'aria per mezzo dei ventilatori installati in ciascun capannone;
- b) Le emissioni provenienti dagli stoccaggi degli effluenti sono relative all'attività di carico/scarico e stoccaggio delle lettiere;
- c) l'azienda non pratica lo spandimento in campo degli effluenti.

I sistemi di abbattimento delle emissioni già in essere per l'attività in esame sono i seguenti:

- locali di allevamento: utilizzo di abbeveratoi antigocciolamento; utilizzo di mangiatoie antispreco; ispezione quotidiana degli impianti;
- stoccaggio: l'azienda non possiede stoccaggio di effluenti i quali vengono immediatamente caricati sugli automezzi di asporto non appena scaricati dai nastri sottogabbia;
- sistemi di applicazione al suolo: non praticato.

Emissioni in acqua

Gli scarichi dell' allevamento in oggetto sono riconducibili agli scarichi di tipo civile derivanti dai servizi igienico-sanitari. Il relativo trattamento viene effettuato come segue:

Acque bianche $\square \rightarrow$ condensagrassi $\square \rightarrow$ dispersione diffusa
Acque nere $\square \rightarrow$ Imhoff $\square \rightarrow$ dispersione diffusa

Per quanto concerne le pulizie di gabbie ed allevamento esse vengono effettuate con ad aria pressurizzata. Analogamente vengono pulite mediante spazzatura con motoscopa le aree di carico, in particolare quella del magazzino delle uova e dell' asporto della pollina.

Emissioni sonore

La Società dichiara che l' impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili :

- attività degli impianti di ventilazione e di raccolta/selezione uova (discontinua e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico delle uova (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico e scarico dei soggetti allevati (accasamento pollastre e carico galline fine deposizione) : diurno discontinuo (una volta l' anno) e reversibile;

La comprovata perizia nell' esecuzione delle operazioni di allevamento nonché l' assenza di azioni/interventi di disturbo costituiscono prevenzione contro forme anche occasionali di inquinamento acustico. Pertanto tale tipo di allevamento non è rilevante sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Effluenti di allevamento

Caratteristiche fisiche

Gli effluenti di allevamento in esame, sono di natura semi-solida (pollina disidratata per effetto della ventilazione forzata) con umidità generalmente < 30%

La ridotta quantità di pollina prodotta ed il suo elevato contenuto in s.s. sono il risultato di tutte le tecniche di riduzione degli sprechi idrici previste ed adottate nell' allevamento:

- gestione dell'alimentazione per fasi,
- eliminazione sprechi idrici,
- pre-essiccazione a mezzo della ventilazione artificiale,
- pulizia unica alla fine di ogni ciclo produttivo.

La quantità di effluente è dunque correlata esclusivamente alla quantità di feci prodotte.

Modalità di gestione della pollina

Al momento del prelievo l' effluente viene direttamente caricato sugli automezzi di asporto L' area di carico della pollina è interamente coperta con manufatto prefabbricato per consentire le operazioni al riparo dalle precipitazioni atmosferiche.

Altri rifiuti

Descrizione, quantificazione e gestione

Dall'attività di allevamento derivano anche le seguenti tipologie di rifiuti:

a) mortalità dei capi allevati.

La consistenza di detta mortalità da una parte si manifesta come costante fisiologica dell' attività di allevamento (prevalente), dall' altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie ed ambientali (es. eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

Le carcasse vengono stoccate in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirate da ditta autorizzata come sottoprodotti di origine animale di categoria 2, Reg. CE/1069/2009.

b) Altri Rifiuti.

Rifiuti da imballaggio a loro volta essenzialmente costituiti da:

Cod. CER 15 01 02; Cod. CER 15 01 06; Cod CER 15.01.07.

Per codesti rifiuti l' azienda si avvale di azienda specializzata nella loro gestione che provvede direttamente al ritiro ed al loro recupero.

ALLEGATO 2

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
Rafforza buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA
		Pianificazione delle attività	APPLICATA

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	Pulizie effettuate con getto d'aria
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	

		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
		Rafforzamento della coibentazione del pavimento là dove la falda freatica è molto alta	NON PERTINENTE	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	
		Ricorso il più possibile alla ventilazione naturale	NON APPLICABILE	sistema completamente automatizzato
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	NON PERTINENTE	Cessione quotidiana (o max 3 gg) della pollina
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	NON PERTINENTE	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	NON PERTINENTE	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	NON PERTINENTE	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	NON PERTINENTE	
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		APPLICATA	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		APPLICATA	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		APPLICATA	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		APPLICATA	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		APPLICATA	

4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	4.1 galline ovaiole in gabbia	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	NON PERTINENTE	
		4.1.3 Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	APPLICATA	Carico diretto su automezzi di trasporto a centro di compostaggio di biomassa
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forzati	NON PERTINENTE	
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati a mezzo di ventagli	NON PERTINENTE	
		4.1.6 Stoccaggio aperto areato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda)	NON PERTINENTE	
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	NON PERTINENTE	
4. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.2 galline ovaiole a terra	4.2.1 sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.2.2 Sistema a terra con lettiera profonda ed aereazione forzata della pollina nella fossa sotto il fossato	NON PERTINENTE	
		4.2.3 Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l'aereazione della pollina nella fossa sotto al fossato	NON PERTINENTE	
		4.2.4 Sistema aviario	NON PERTINENTE	
4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 ricoveri a ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera ed abbeveratoi antispreco	NON PERTINENTE		
	4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	NON PERTINENTE		

5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendale applicati agli effluenti	5.1 Presenza di stoccaggio per le acque reflue	NON PERTINENTE	
		5.2 Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	NON APPLICATO	Carico diretto su automezzi di trasporto a centro di compostaggio/biomassa
		5.3 Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	APPLICATO	Vasche di raccolta dei percolati
		5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	NON PERTINENTE	
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON PERTINENTE	
		5.7 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	NON PERTINENTE	
		5.8 Incenerimento di lettiere di avicoli a terra	NON PERTINENTE	
		5.9 Impiego di additivi	NON PERTINENTE	
		6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	NON PERTINENTE
6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	NON PERTINENTE			
6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON PERTINENTE			
6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA		L'Azienda non produce liquami. I sistemi descritti si riferiscono allo stoccaggio di eventuali percolati	
6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA			
6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA		L'Azienda non produce liquami. I sistemi descritti si riferiscono allo stoccaggio di eventuali percolati	
6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON APPLICATA			
6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE			

	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	
7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	L'azienda non effettua l'utilizzo agronomico
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	NON PERTINENTE	

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla FRIULOVO S.R.L. Società Agricola, a condizione che la Società stessa rispetti la seguente prescrizione:

- la capacità massima allevabile è di complessive 127.800 galline ovaiole per ciclo.

ALLEGATO 4

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Disposizioni generali

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del d.m. 29.01.07 categoria ippc 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- Verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- Verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente piano definisce:

- La tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- Le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del piano;
- L'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- La conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione integrata ambientale;
- La regolarità dei controlli effettuati;
- Eventuali casi di malfunzionamento;
- Anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- Se effettuati, controlli dell'ARPA;
- Eventuali rapporti analitici su effluenti;
- Eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente piano.

Tab 1 - responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	VISENTIN AMEDEO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del dipartimento Arpa di Pordenone

Attività a carico del gestore

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'Arpa FVG – direzione centrale e al dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2 - Procedure di carattere gestionale

Azione di verifica	Metodo	Frequenza	Reg.	Unita' di misura
1.1 stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		N. Capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie e data intervento	
1.2 sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	semestrale	Registrazione	Mc / ciclo
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	semestrale	Registrazione	Mc / ciclo
Controllo assenza perdite idriche	Controllo tubature e distributori	semestrale	Registrazione	
1.3 materie prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	Registrazione	N. Capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	Registrazione	N. Capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	Registrazione	Peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	Registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione	Quantità
1.4 sistema energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	semestrale	Registrazione	Kwh/ciclo
Consumo gpl	Lettura contatore	semestrale	Registrazione	Mc/ ciclo

1.5 stoccaggio e trasporto reflui				
Verifica integrità degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico, secondo ordinaria gestione/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie e data intervento	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni movimentazione		
1.6 mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registrazione	
Trattamenti moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	Registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento	
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	Registrazione anomalie e data intervento	
Coperture in eternit	Controllo visivo	Annuale	Registrazione	
1.7 rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	Registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	Annuale	Registrazione	
Smaltimento rifiuti	Mud e formulari			
1.8 deiezioni e spandimento agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ad ogni movimentazione		

Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, la Regione potrà imporre alla Società di effettuare, a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 - Indicatori di prestazione: dati riassuntivi annuali

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Kw/ capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Kwh/ per capo
Consumo di acqua	Litri/capo
Consumo di mangime	Kg/capo

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

Nel caso in cui l'Azienda utilizzi l'acqua prelevata dal pozzo per l'abbeveraggio delle galline, dovrà effettuare con cadenza annuale analisi sulle acque prelevate dai pozzi relativamente ai seguenti parametri:

- Tricloroetilene (TPCE)
- Tetracloroetilene (PCE)
- Sommatoria clorurati canc.
- 1,2 – dicloroetilene

Attività a carico dell'ente di controllo

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽¹⁾	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for beneficiary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box for agency/office]

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. FRIULOVO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

AVIANO

P N

0 1 7 5 7 1 0 0 9 3 6

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty box]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 6 [Empty box] sub. codice (*)

[Empty box]

[Empty box]

P A

Anno Numero [Empty box]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T [Empty boxes]

IMPOSTA DI BOLLO

80,00 [Empty boxes] 80,00

[Empty boxes]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

OTTANTA/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
giorno 4 mese MAG. anno 2015	1030	12003

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 7 MAG. 2015
 Filiale di Treviso Ag. 3

